

Rassegna giuridica

giugno 2009

Sommario

Norme internazionali

Organizzazione delle nazioni unite

Consiglio di sicurezza

Rapporto del 1° giugno 2009, n. 278 (S/2009/278), *Bambini e conflitti armati in Myanmar* 3

Norme italiane

Parlamento italiano

Disegni di legge

Disegno di legge C2505, *Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili*, presentato il 10 giugno 2009 3

Governo italiano

Ministero dell'interno - Ministero della giustizia

Circolare ministeriale 9 giugno 2009, n. 2823, *Linee attuative della Direttiva sulla gestione della presenza dei minori romeni non accompagnati o in difficoltà presenti sul territorio italiano*..... 4

Ministero dell'interno

Decreto ministeriale 8 maggio 2009, *Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 2009, n. 132..... 5

Circolare ministeriale 9 giugno 2009, n. 7272/M, *Protocollo d'intesa per l'affidamento in gestione del numero "116000 - Linea telefonica diretta per i minori scomparsi"* 5

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Decreto direttoriale 10 giugno 2009, *Ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2009, per borse di studio nelle scuole statali e paritarie*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 2009, n. 142

Decreto direttoriale 11 giugno 2009, *Ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2009, per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 2009, n. 142 6

Giurisprudenza

Corte suprema di cassazione

Sezione prima civile, sentenza del 16 giugno 2009, n. 13936 6

Norme regionali

Regione Abruzzo

Delibera di Giunta regionale 4 maggio 2009, n. 207, *Definizione della figura professionale di "Assistente familiare" e approvazione degli indirizzi per i contenuti minimi del corso di formazione per il conseguimento della qualifica*, pubblicata nel BUR Abruzzo del 12 giugno 2009, n. 29..... 7

Regione Calabria

Legge regionale del 12 giugno 2009, n. 18, *Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali*, pubblicata nel BUR Calabria del 16 giugno 2009, n. 11, supplemento straordinario n. 1 del 19 giugno 2009 7

Regione Marche

Legge regionale del 26 maggio 2009, n. 13, *Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati*, pubblicata nel BUR Marche del 4 giugno 2009, n. 53 8

Regione Molise

Delibera di Consiglio regionale del 28 aprile 2009, n. 148, *Piano sociale regionale 2009/2011*, pubblicata nel BUR Molise del 1° giugno 2009, n. 12, supplemento ordinario n. 1 9

Legge regionale del 12 giugno 2009, n. 18, <i>Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e modifiche all'art. 2, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1</i> , pubblicata nel BUR Molise 16 giugno 2009, n. 13	9
Regione Piemonte	
Legge regionale del 29 maggio 2009, n. 16, <i>Istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio</i> , pubblicata nel BUR Piemonte del 4 giugno 2009, n. 22.....	10
Regione Toscana	
Legge regionale 9 giugno 2009, n. 29, <i>Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana</i> , pubblicata nel BUR Toscana del 15 giugno 2009, n. 19, parte prima ...	10
Provincia autonoma di Trento	
Legge provinciale del 28 maggio 2009, n. 6, <i>Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio</i> , pubblicata nel BUR Trentino-Alto Adige del 9 giugno 2009, n. 24	11
Legge provinciale del 28 maggio 2009, n. 7, <i>Istituzione del consiglio provinciale dei giovani</i> , pubblicata nel BUR Trentino-Alto Adige del 9 giugno 2009, n. 24	11
Regione Valle d'Aosta	
Legge regionale del 12 maggio 2009, n. 8, <i>Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento</i> , pubblicata nel BUR Valle d'Aosta 3 giugno 2009, n. 22	12

Norme internazionali

Organizzazione delle nazioni unite

Consiglio di sicurezza

Rapporto del 1° giugno 2009, n. 278 (S/2009/278), *Bambini e conflitti armati in Myanmar*

Il rapporto n. 278, presentato dal Segretario generale del Consiglio di sicurezza il 1° giugno 2009, è il secondo rapporto a occuparsi dei bambini coinvolti in conflitti armati in Myanmar e riguarda il periodo che va dal 1° ottobre 2007 al 31 marzo 2009. Il documento fornisce informazioni sulle gravi violazioni perpetrate contro i bambini in Myanmar e identifica le responsabilità delle parti mettendo in evidenza il fatto che le agenzie delle Nazioni unite e i suoi partner hanno poteri limitati a causa della mancanza di un piano d'azione, piano considerato come una sfida necessaria per fornire un effettivo monitoraggio delle gravi violazioni perpetrate dai gruppi armati in quel paese.

Il rapporto nomina qualche progresso fatto dal Governo del Myanmar grazie ad alcune importanti iniziative intraprese per affrontare il grave problema del reclutamento di bambini e adolescenti, comprese le azioni per far rilasciare i minori arruolati nonché la formazione del personale militare volta a sensibilizzarlo sul problema del reclutamento dei bambini secondo le norme del diritto internazionale e nazionale.

La relazione sottolinea la necessità, per facilitare il dialogo tra le Nazioni unite e l'Unione nazionale Karen e Karenni, di giungere alla proposta di firma di un piano d'azione in conformità con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza 1539 (2004) e 1612 (2005). Infine, il rapporto contiene una serie di raccomandazioni dirette a fornire garanzie per rafforzare l'azione sulla protezione dei bambini in Myanmar.

Norme italiane

Parlamento italiano

Disegni di legge

Disegno di legge C2505, *Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili*, presentato il 10 giugno 2009

Il disegno di legge n. 2505 presentato dal Ministro per la gioventù, Giorgia Meloni, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 maggio 2009 e successivamente presentato alla Camera il 10 giugno 2009, nasce dalla volontà di dare concreta attuazione agli articoli della Costituzione che riconoscono il valore sociale delle comunità giovanili come strumento di crescita civile e culturale dei ragazzi (artt. 2, 3, 18 e 117).

Scopo del disegno di legge è sia quello di promuovere e incentivare, su tutto il territorio nazionale, la nascita di nuove comunità giovanili per far emergere le capacità e le potenzialità dei ragazzi, sia quello di rafforzare e consolidare quelle già esistenti anche attraverso scambi con altre realtà nazionali e internazionali, con particolare attenzione allo sviluppo della comune identità culturale italiana ed europea.

Il disegno di legge disciplina le comunità giovanili con l'intento di incentivare e sostenere una crescita responsabile e matura dei giovani, favorendo lo sviluppo di una personalità rispettosa di se stessi e degli altri. Una comunità per essere riconosciuta come comunità giovanile deve avere dei requisiti come, per esempio, quello di non avere più di trenta anni e quello di perseguire come fine l'educazione all'impegno sociale e civile, alla legalità, alla partecipazione e alle conoscenze culturali, allo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche e ambientali e alla promozione delle iniziative internazionali sulle

tematiche giovanili. Sono richiesti dei requisiti anche per iscriversi al registro nazionale istituito presso il Dipartimento della gioventù dove dovranno iscriversi le associazioni dei giovani che intendono partecipare ai bandi per la gestione delle comunità giovanili e usufruire del fondo che finanzia le comunità giovanili (5 milioni di euro): sono specificate l'assenza di fini di lucro, la democraticità dell'accesso alle cariche, la trasparenza di bilancio, l'assenza di qualsiasi tipo di discriminazione, l'indicazione chiara delle finalità.

Il disegno di legge prevede anche un Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili dove, ai rappresentanti istituzionali e della società civile presenti, spetta il monitoraggio e lo studio della condizione dei giovani in Italia. Tra i compiti dell'Osservatorio è prevista anche la pubblicazione di un rapporto biennale sullo stato d'attuazione della normativa europea, nazionale e regionale in materia di gioventù.

Governo italiano

Ministero dell'interno - Ministero della giustizia

Circolare ministeriale 9 giugno 2009, n. 2823, Linee attuative della Direttiva sulla gestione della presenza dei minori romeni non accompagnati o in difficoltà presenti sul territorio italiano

Con la circolare n. 2823 emanata congiuntamente dal Ministero dell'interno (Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo, Organismo centrale di raccordo per la protezione dei minori comunitari non accompagnati) e dal Ministero della giustizia (Dipartimento per la giustizia minorile), sono state emanate le linee attuative della direttiva del 20 gennaio 2009, n. 246 avente a oggetto la gestione dei minori rumeni non accompagnati o in difficoltà nel territorio italiano. Infatti, con l'allargamento dell'Unione europea a 25 membri, in seguito all'ingresso dal 1° gennaio 2007 di Bulgaria e Romania, si è sentita la necessità di tutelare i minori comunitari non accompagnati dal momento in cui la competenza in materia del Comitato minori stranieri, attivo presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, attiene ai soli minori appartenenti ai Paesi extracomunitari e quindi, come cittadini dell'Unione europea, i minori rumeni non rientrano più nella definizione di minori stranieri non accompagnati presi in considerazione dall'articolo 1, comma 2, dpcm 535/1999 con la conseguenza, per esempio, che non devono essere segnalati al Comitato per i minori stranieri e la loro presenza deve essere segnalata solo al console del loro paese di appartenenza.

Il documento, che mira a garantire una protezione, una reintegrazione sociale efficace e un'uniforme diffusione delle procedure previste dall'accordo intergovernativo tra Italia e Romania siglato il 9 giugno 2008, è stato realizzato anche sulla base di quanto segnalato dagli Uffici periferici dei due Dicasteri che hanno ravvisato l'esigenza di attivare un raccordo specifico di referenti della stessa magistratura minorile, a livello locale, tra le Autorità giudiziarie minorili e le Prefetture con il coinvolgimento in ogni distretto di Corte di Appello. La circolare individua i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni che, insieme ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni, possono costituire una rete di intervento sul territorio che, applicata su scala nazionale, dovrebbe garantire allo Stato una gestione coordinata e omogenea delle procedure di identificazione dei minori, valutare le singole situazioni individuali nel rispetto dell'interesse prioritario dei minori per i quali è stato richiesto il rimpatrio nonché definire preventivamente le condizioni indispensabili per garantire il reinserimento nel Paese di origine.

La direttiva infine, definisce i minori romeni non accompagnati come «i cittadini romeni minori di età che entrano nel territorio del nostro Stato senza essere accompagnati da un genitore, un tutore o un affidatario, anche dopo il loro ingresso nel nostro territorio e quelli che non ricevono assistenza da parte dei genitori o di un tutore o dell'affidatario per incuria».

Ministero dell'interno

Decreto ministeriale 8 maggio 2009, *Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 2009, n. 132

Con il decreto dell'8 maggio 2009 vengono stanziati i finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Nel provvedimento è presente la graduatoria degli enti beneficiari, riferita al periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010.

Il Fondo nazionale, gestito dal Ministero dell'Interno, riserva i contributi a favore degli Enti locali che presentino progetti destinati all'accoglienza di richiedenti asilo in attesa della pronuncia delle Commissioni territoriali, di titolari dello Status di rifugiato e di quelli titolari di protezione sussidiaria. Le linee guida e i criteri per la presentazione delle domande per l'accesso degli enti locali alla ripartizione annuale sono state indicate per la prima volta nel decreto del 28 novembre 2005 (che conteneva, fra altre indicazioni, quelle sui servizi ammissibili al finanziamento e gli standard richiesti, successivamente integrate e aggiornate col decreto del 22 luglio 2008) che ha dato attuazione al D.lgs 140/2005 con cui è stata recepita la direttiva europea recante le norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Circolare ministeriale 9 giugno 2009, n. 7272/M, *Protocollo d'intesa per l'affidamento in gestione del numero "116000 - Linea telefonica diretta per i minori scomparsi"*

Il 25 maggio 2009 il Ministero dell'interno sottoscrive il protocollo d'intesa con il Presidente dell'Onlus "S.O.S. Il Telefono azzurro" a cui è stata affidata la gestione (in ragione soprattutto dell'opera da anni svolta con importanti iniziative a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, segnatamente attraverso linee telefoniche di ascolto e altre sinergie sperimentate con Amministrazioni dello Stato) per attivare la linea diretta per contrastare la scomparsa dei minori italiani e stranieri tramite il numero unico europeo 116-000 già attivo in alcuni paesi europei (Ungheria, Polonia, Slovacchia, Portogallo, Belgio, Danimarca, Olanda, Grecia, Romania).

La sottoscrizione del Protocollo costituisce attuazione della decisione 249, del 15 febbraio 2007, successivamente modificata con la decisione 5139, del 29 ottobre 2007, con cui la Commissione Europea ha stabilito che l'arco di numerazione che inizia con 116 debba essere riservato ai numeri destinati a servizi "a valenza sociale".

In particolare, al numero 116-000 - affidato al Ministero per l'uso e a Telefono Azzurro per la gestione - è associato il servizio *Linea telefonica diretta per i minori scomparsi* organizzato in una centrale operativa di Telefono azzurro a Palermo per comunicare le segnalazioni agli operatori delle forze di polizia competenti a livello locale, secondo le procedure di intervento condivise.

Il servizio, a cui possono accedere tramite numero telefonico tutti i cittadini dell'Unione indipendentemente dallo Stato in cui si trovano, ha valenza sociale ed è attivo ventiquattro ore su ventiquattro tutti i giorni della settimana.

L'articolo 3 del protocollo definisce i "minori scomparsi" come quei minori «dei quali non si hanno più notizie, comprendendo anche quelli volontariamente allontanatisi da casa o da un istituto, sottratti da un genitore o vittime di sequestro». L'obiettivo del protocollo è quello di fornire, al minore (e alla sua famiglia) assistenza psicologica e consulenza psico-pedagogica in situazioni di emergenza e collaborare e supportare i collegamenti con le strutture territoriali competenti in ambito sanitario, sociale e della sicurezza.

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Decreto direttoriale 10 giugno 2009, *Ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2009, per borse di studio nelle scuole statali e paritarie*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 2009, n. 142

Decreto direttoriale 11 giugno 2009, *Ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2009, per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 2009, n. 142

Il Direttore generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione del Ministero dell'istruzione il 10 e l'11 giugno 2009 emana due decreti relativi alla ripartizione tra le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2009, della somma di 119.580.109,00 euro per l'erogazione di borse di studio in favore degli alunni per l'adempimento dell'obbligo scolastico e della successiva frequenza alla scuola secondaria superiore nonché per la fornitura di libri di testo per le scuole pubbliche sia statali che paritarie in favore degli alunni meno abbienti. La ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per l'anno scolastico 2009/2010, è di 103.291.000 euro.

Giurisprudenza

Corte suprema di cassazione

Sezione prima civile, sentenza del 16 giugno 2009, n. 13936

Con la sentenza n. 13936 la Corte di Cassazione affronta il caso di un genitore che, dopo aver dimorato per un certo periodo di tempo in Svezia con i figli minori e la moglie originaria di quel paese, decideva di ritornare in Italia con i figli, dove abitualmente aveva risieduto fino a quel momento, contro la volontà della madre la quale, a causa di questa decisione, intentava contro il marito una causa per sottrazione internazionale di minori (quindi per violazione degli articoli 3, 4, 8, 12 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 ratificata dall'Italia con legge 64/1994) davanti al tribunale per i minorenni. La donna, infatti, sosteneva che il considerevole periodo di permanenza in Svezia dei figli (giugno 2007 - aprile 2008) aveva comportato un vero e proprio trasferimento della residenza del nucleo familiare e che, pertanto, la famiglia doveva adesso considerarsi residente in Svezia.

La Corte con questa sentenza respinge la tesi della ricorrente ribadendo la nozione di "residenza abituale" già delineata in altre sentenze (per tutte vedi la n.3798/2008) che deve essere intesa come luogo in cui «il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, e di relazione» e precisando, altresì, che nel caso specifico i figli minori della coppia avevano recuperato in Italia, come confermato anche dai servizi sociali, consuetudini affettive e relazionali fondamentali come il legame strettissimo coi nonni paterni e la frequenza regolare e tranquilla della scuola materna.

Norme regionali

Regione Abruzzo

Delibera di Giunta regionale 4 maggio 2009, n. 207, *Definizione della figura professionale di "Assistente familiare" e approvazione degli indirizzi per i contenuti minimi del corso di formazione per il conseguimento della qualifica*, pubblicata nel BUR Abruzzo del 12 giugno 2009, n. 29

La figura professionale dell'assistente familiare, definita con la delibera della Giunta n. 207/2009, nasce dall'esigenza di qualificare maggiormente il personale che lavora in famiglie che convivono con persone non autosufficienti anche sotto il profilo normativo. La formazione specifica richiesta per ottenere la qualifica segue il fine di certificare la qualità delle prestazioni.

L'assistente familiare «svolge il lavoro per delega e con la diretta supervisione di un familiare, o del soggetto legalmente responsabile dell'utente che, in assenza dei familiari, possono essere i servizi sociali» e rappresenta una figura in grado di assistere e occuparsi nelle attività della vita quotidiana una persona (anziana, adulta o minore) non in condizione di piena autosufficienza che svolge il lavoro nel domicilio della persona oppure a ore e si occupa in generale della persona da accudire. Tra le capacità e i requisiti richiesti: per i cittadini stranieri, il possesso del permesso di soggiorno o carta di soggiorno ed essere regolarmente soggiornanti in Abruzzo, e il livello elementare della lingua italiana; per tutti l'aver fatto le scuole elementari.

Interessante l'introduzione dell'utilizzo di strategie di comunicazione differenziate in rapporto al destinatario (assistito, famiglia), al messaggio, allo scopo della comunicazione, la decodificazione corretta dei messaggi verbali e non verbali, riconoscendone il contenuto comunicativo; l'ascoltare e sapersi decentrare nella comunicazione; gestire la propria attività con riservatezza, rispettando i diritti e i bisogni fondamentali delle persone in situazione di malattia e di disagio, le tecniche volte a rassicurare, confortare, ottenere la collaborazione, stimolare l'autostima.

Regione Calabria

Legge regionale del 12 giugno 2009, n. 18, *Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali*, pubblicata nel BUR Calabria del 16 giugno 2009, n. 11, supplemento straordinario n. 1 del 19 giugno 2009

Con la legge n. 11/2009 la Regione, nell'ambito delle proprie competenze (ricordiamo che la materia del diritto d'asilo e le procedure di riconoscimento della condizione di rifugiato sono di competenza esclusiva dello Stato) e in attuazione dell'articolo 2 del proprio Statuto, concorre alla tutela del diritto d'asilo sancito dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione della Repubblica («lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge») promuovendo «interventi specifici per l'accoglienza, la protezione legale e sociale dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di misure di protezione sussidiaria presenti sul territorio regionale con particolare riguardo alle situazioni più vulnerabili» (minori, donne con figli minori sole, vittime di tortura).

Lo strumento di programmazione degli interventi previsti dalla legge è il Piano triennale regionale che individua per ciascun anno le strategie, gli obiettivi, le linee di intervento, i soggetti ammissibili, le risorse e il sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi sono quelli in favore di comunità interessate da fenomeni di spopolamento e declino che intendono avviare percorsi di riqualificazione e di rilancio socio economico collegato all'accoglienza di rifugiati. La Regione dà la priorità a quei progetti che valorizzino le produzioni artigianali, le competenze e le tradizioni locali e quelle che prevedono forme di commercio equo e solidale e di turismo responsabile. Di interesse il secondo comma dell'articolo 4 diretto alla promozione di eventi culturali volti a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla cultura dell'accoglienza in modo da prevenire situazioni di intolleranza e razzismo e programmi di formazione rivolti alla pubblica amministrazione.

I Comuni, le Province e le Comunità montane rappresentano i beneficiari per gli interventi di riqualificazione e di rilancio socio-economico e culturale collegati all'accoglienza.

Per l'attuazione della legge viene istituito il Comitato dei garanti, composto da cinque persone individuate dall'amministrazione regionale tra gli enti e le associazioni maggiormente significative sul piano nazionale nelle materie attinenti la tutela del diritto d'asilo, la tutela dei diritti umani, il dialogo interculturale, lo sviluppo di modelli di economia solidale, che ha il compito di formulare proposte per l'attuazione del piano regionale, esprimere una valutazione dei progetti e monitorare l'andamento dei progetti finanziati e infine redigere un rapporto sull'attività svolta.

Regione Marche

Legge regionale del 26 maggio 2009, n. 13, *Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati*, pubblicata nel BUR Marche del 4 giugno 2009, n. 53

Il nostro ordinamento giuridico, come la Corte costituzionale ha chiaramente affermato, prevede che la tutela dei diritti fondamentali della persona non possa essere limitata al solo cittadino italiano ma debba essere estesa anche ai cittadini degli altri Stati e agli apolidi. Infatti il testo unico che disciplina la materia dell'immigrazione (DLGS n. 286/1998) stabilisce all'articolo 2 che «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti»; e ancora che «lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente».

È in questo quadro normativo nazionale e internazionale (per la normativa internazionale si vedano in particolare la *Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo*, la *Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato*, la *Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo* e la *Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie*) che la Regione Marche, mediante la legge regionale 26 maggio 2009, n. 13, *Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati* (pubblicata in BUR Marche del 4 giugno 2009, n. 53), cerca di dare un contributo a sostegno dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati.

La legge promuove iniziative per garantire loro condizioni d'uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili (in tal senso deve essere letta l'affermazione che gli stessi possano avvalersi dell'attività dei difensori civici degli enti locali e dell'autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di bambini), e si adopera per rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che ne impediscono il pieno inserimento nel territorio, sostenendo anche progetti finalizzati ad acquisire una migliore conoscenza sul fenomeno migratorio da Stati non appartenenti all'Unione europea.

Tra le iniziative previste dalla Regione in questo senso sono da annoverare: la promozione dell'informazione sul fenomeno dell'immigrazione e della coscienza della cultura italiana e delle culture di provenienza degli immigrati in modo da realizzare forme di reciproca integrazione culturale.

Destinatari degli interventi previsti sono, oltre ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, anche gli apolidi, i richiedenti asilo, i rifugiati e le loro famiglie che risiedono o dimorano regolarmente nel territorio regionale; i cittadini stranieri immigrati in attesa della conclusione del procedimento di regolarizzazione (per questa categoria il Governo ha sollevato problemi di costituzionalità nella delibera del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009), i soggetti che hanno usufruito del ricongiungimento familiare ai sensi del DLGS n. 286/1998, nonché i minori stranieri non accompagnati, i giovani immigrati di seconda generazione e le vittime della tratta e della riduzione in schiavitù.

Per la tutela dei destinatari la legge istituisce anche la Consulta regionale sull'immigrazione presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di immigrazione che esercita compiti consultivi e propositivi nei confronti della Giunta regionale.

Invece per la programmazione, l'Assemblea legislativa regionale approva il piano regionale per l'integrazione degli immigrati che definisce gli indirizzi relativi agli interventi idonei a perseguire la loro integrazione sociale.

L'attività dell'Osservatorio regionale per le politiche sociali coordina e realizza, in particolare, attività di ricerca, studio e analisi in materia di immigrazione e collabora con altri osservatori presenti a livello sia nazionale sia locale, valutando la possibilità di promuovere la messa in rete delle banche dati regionali.

Regione Molise

Delibera di Consiglio regionale del 28 aprile 2009, n. 148, *Piano sociale regionale 2009/2011*, pubblicata nel BUR Molise del 1° giugno 2009, n. 12, supplemento ordinario n. 1

La delibera n.148/2009 che approva il *Piano sociale regionale* con una metodologia di programmazione, di monitoraggio e di ricerca, si propone di riorganizzare il lavoro nel settore sociale secondo i principi di un nuovo welfare il cui obiettivo è l'integrazione dei servizi e delle prestazioni. Chiaramente, dal documento approvato dalla Giunta, si evince che i cambiamenti demografici e culturali hanno portato a una necessaria ridefinizione delle politiche sociali mediante il passaggio da sistema assistenziale (ossia centrato su risposte "calate dall'alto" e quindi non per forza basate sui bisogni dei cittadini) a sistema di protezione attiva (cioè fondato sulla programmazione e l'attivazione di risposte "dal basso" attraverso l'impegno dei cittadini stessi) e quindi ponendo attenzione alle famiglie, ai bambini e adolescenti, alle fasce deboli, anziani disabili, non autosufficienti.

Dallo studio della situazione socio economica della Regione, descritta nel piano, i bisogni non sono più tanto legati soltanto alle persone stesse o al loro nucleo di riferimento, ma derivano anche da fattori socio economici ambientali e culturali fra cui per esempio le disuguaglianze sociali nella distribuzione delle risorse economiche spesso aggravate dalla precarietà del lavoro, la multiculturalità causata dalle forti migrazioni degli ultimi anni, il grande cambiamento delle reti sociali e istituzionali come le famiglie monoparentali e l'ingresso massiccio delle donne che lavorano, la carenza di servizi rivolti alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il modo ricercato per il nuovo Piano sociale (triennio 2009-2011) per superare le condizioni di marginalità è quello di realizzare un sistema di servizi e interventi in grado di garantire le pari opportunità di accesso ai servizi sociali, sanitari, educativi, rendendo possibile l'uguaglianza di trattamento a ogni persona in rapporto ai bisogni espressi, in modo da superare la concezione di un sistema tradizionale con una funzione di norma riparatrice a favore dell'idea del welfare come elemento determinante di un nuovo modello di sviluppo sostenibile. Per far questo la Regione, gli Enti locali, il Terzo Settore e la cittadinanza devono integrarsi secondo i principi di sussidiarietà, in modo da trasformare le politiche di settore in "politiche di comunità" e insieme al partenariato pubblico e privato, lavorare per promuovere e realizzare, questa volta in una logica di rete, azioni di contrasto del disagio e dell'esclusione sociale, puntando al rafforzamento della cultura dell'ascolto e dell'accoglienza.

Legge regionale del 12 giugno 2009, n. 18, *Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e modifiche all'art. 2, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1*, pubblicata nel BUR Molise del 16 giugno 2009, n. 13

La tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita dall'articolo 3 della legge regionale sulle Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, è finalizzata a incrementare le disponibilità finanziarie per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli ma privi di mezzi per sostenere gli studi ed è dovuta a tutti gli studenti che si immatricolano o si iscrivono a ciascun anno accademico dei corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, con sede legale nella Regione. L'importo stabilito, per l'anno accademico 2009-2010 è di 70,00 euro rispetto ai 61,00 euro del precedente anno accademico. L'incremento risponde a due esigenze: la prima di non far determinare l'importo della tassa all'indicatore ISEE poiché, in sede d'iscrizione all'università, si determinerebbero degli ulteriori prolungamenti di tempi, in secondo luogo l'incremento è contenuto, ma l'aumento sull'importo della tassa implicherà una maggiore e migliore erogazione dei servizi per gli studenti da parte dell'ente stesso.

Regione Piemonte

Legge regionale del 29 maggio 2009, n. 16, *Istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio*, pubblicata nel BUR Piemonte del 4 giugno 2009, n. 22

Con l'approvazione della legge regionale n. 16/2009 è prevista l'istituzione di almeno una casa rifugio per ogni provincia del Piemonte dove saranno ospitate le donne vittime di violenza con i loro bambini. In questo modo si completa il Piano regionale triennale (che comprende un intervento integrato in materia e responsabilizza gli enti locali e l'associazionismo, dato che ogni Provincia deve presentare un proprio programma per accedere ai finanziamenti affinché nessun territorio sia privo di un punto di riferimento specializzato) e il Fondo di solidarietà per la tutela legale dato che viene previsto un fondo di un milione di euro per fornire patrocinio legale alle donne vittime di maltrattamento e violenza.

I principi costituzionali e quelli internazionali secondo cui ogni tipo di violenza contro le donne costituisce una negazione del diritto all'inviolabilità della libertà e della dignità della persona trovano attuazione in questa legge con l'istituzione e il funzionamento sul territorio regionale di centri antiviolenza con case rifugio. In esse, infatti, alle donne in difficoltà si cerca di garantire non solo accoglienza ma soprattutto offrire e assicurare un percorso per superare il disagio sotto i profili che di volta in volta si propongono (materiale, legale e psicologico) e riacquistare autostima per riorganizzarsi una vita libera dalle paure per le violenze subite.

La legge prevede l'organizzazione capillare di una rete di case gestite dagli enti locali in collaborazione con cooperative sociali e associazioni di donne. La legge stabilisce una spesa di 800 mila euro per il 2009, mentre per gli anni successivi la cifra verrà definita dalla legge finanziaria. Entro la fine di settembre prossimo la Giunta regionale dovrà preparare il regolamento d'attuazione.

Regione Toscana

Legge regionale 9 giugno 2009, n. 29, *Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana*, pubblicata nel BUR Toscana del 15 giugno 2009, n. 19, parte prima

L'approvazione della legge regionale n. 29/2009 è di particolare importanza per l'attenzione posta nel facilitare l'accesso degli immigrati ai servizi del territorio, accesso ormai sentito dalla Regione Toscana come una necessità: infatti il fenomeno dell'immigrazione di cittadini stranieri nel territorio regionale è costante e caratterizza non solo l'attuale periodo storico ma influenza anche le prospettive future laddove la presenza dei cittadini stranieri può contribuire (e contribuisce già oggi, visto il positivo inserimento degli stessi nel mondo del lavoro, anche in ambiti particolarmente delicati e necessari quali il lavoro domestico e di assistenza alla persona) allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio.

La legge si ispira ai principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione partecipe sanciti dall'articolo 4 dello Statuto regionale toscano, ai principi costituzionali (senza invadere le funzioni in materia di immigrazione riservate esclusivamente allo Stato) e alle norme internazionali.

Per favorire l'adeguamento al principio di uguaglianza e pari opportunità la legge contempla una serie di norme per i cittadini stranieri imponendo una valutazione approfondita sulle differenze di provenienza, di radicamento, di competenze, di prospettive e aspirazioni di vita dei cittadini stranieri presenti in Toscana. A tal proposito bisogna evidenziare la cura posta nella legge al rafforzamento delle reti dei servizi in favore delle fasce più deboli della popolazione straniera spesso costretta a una migrazione forzata per sfuggire sia dalle persecuzioni individuali in paesi dove sono negati i diritti fondamentali, sia da guerre e profonde crisi interne alle aree di provenienza o anche da fenomeni criminali come, per esempio, la tratta degli esseri umani.

Gli stranieri destinatari degli interventi sono quelli provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi presenti sul territorio in regola con le disposizioni sull'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale, tuttavia specifici interventi di assistenza e di accoglienza («interventi socioassistenziali urgenti ed indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione e alle norme internazionali») sono previsti per i

cittadini stranieri appartenenti a categorie particolarmente vulnerabili e anche per i cittadini stranieri che «comunque» dimorano sul territorio regionale (nei limiti indicati dalla legge regionale n. 41/2005 sul *Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*; per questa categoria il Governo ha sollevato problemi di costituzionalità nella delibera del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009). Per esempio, ai minori non in regola con le norme su ingresso e soggiorno è data lo stesso la possibilità di ricorrere facilmente al medico pediatra in modo da garantire il diritto alla salute quale diritto fondamentale della persona, nell'ambito di quanto previsto anche dal Dlgs n. 286/1998.

Sulla base, quindi, del principale obiettivo della legge, quello del primato della persona e del riconoscimento vero dei diritti inviolabili di tutti i cittadini, la legge propone la costruzione di efficaci politiche territoriali nei diversi ambiti ritenuti assolutamente fondamentali per l'integrazione degli stranieri: prima fra tutte l'istruzione e il riconoscimento dei titoli professionali con l'approvazione delle competenze acquisite nel paese di origine, ma anche la sanità, il lavoro, l'accesso all'alloggio, la promozione della partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri residenti estendendo anche a questi il diritto di voto e prevedendo un omogeneo funzionamento delle Consulte e dei Consigli degli stranieri presenti in molti Comuni. Spiccano poi nella legge l'insegnamento della lingua italiana per permettere al cittadino straniero di integrarsi con più facilità e meglio e il rafforzamento della rete regionale con sportelli informativi in modo da semplificare il percorso di stabilizzazione del cittadino straniero.

Inoltre, in coerenza con la legge nazionale 9 gennaio 2006, n. 7 (in materia di disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile), la legge regionale promuove iniziative di sensibilizzazione e azioni per la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione femminile con la partecipazione delle comunità di cittadini stranieri provenienti dai paesi dove sono esercitate normalmente tali pratiche.

La legge affronta anche il problema della ricerca di un dialogo dal punto di vista religioso, garantendo assistenza religiosa nelle carceri e negli ospedali e disponendo l'assegnazione di spazi cimiteriali per la sepoltura e lo svolgimento dei riti funebri.

In collaborazione con gli enti locali e le scuole, promuove campagne informative rivolte ai giovani cittadini stranieri al fine di favorire il loro accesso al servizio civile regionale.

Ai fini della realizzazione di percorsi di accoglienza integrazione e autonomia - idonei a garantire al minore straniero non accompagnato la tutela dei diritti - la Regione, insieme con gli enti locali, promuove i centri affidi finalizzati all'individuazione di soluzioni di tutela e affidamento sul territorio regionale.

Provincia autonoma di Trento

Legge provinciale del 28 maggio 2009, n. 6, *Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio*, pubblicata nel BUR Trentino-Alto Adige del 9 giugno 2009, n. 24

Con la legge provinciale n. 6 del 28 maggio 2009 la Provincia si impegna a sostenere le attività realizzate nell'ambito dei soggiorni socio-educativi per promuovere la formazione dei giovani e potenziare gli interventi in loro favore con iniziative di natura formativa e didattica finalizzate ad accrescere il benessere e lo sviluppo della persona e a potenziare gli strumenti di intervento a favore dei giovani. Per attuare le attività di soggiorno socio educativo o di colonia la Provincia può concedere contributi a favore della popolazione giovanile residente nella provincia di Trento. I soggiorni potranno essere proposti da associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro e avere la forma di area attrezzata, campeggio mobile, campeggio itinerante e soggiorno in struttura fissa.

Legge provinciale del 28 maggio 2009, n. 7, *Istituzione del consiglio provinciale dei giovani*, pubblicata nel BUR Trentino-Alto Adige del 9 giugno 2009, n. 24

Con la legge Provinciale n. 7 del 28 maggio 2009 la Provincia autonoma di Trento al fine di «promuovere e rafforzare la cittadinanza attiva dei giovani quale elemento fondamentale della società

democratica», istituisce il consiglio provinciale dei giovani come organismo di consultazione e rappresentanza dei giovani, luogo di confronto e di dibattito sulle tematiche di loro interesse.

Per quanto concerne il numero dei componenti e l'organizzazione del nuovo organo la legge prevede che lo stesso sia composto al massimo da trentacinque giovani tra i quattordici e i diciannove anni di età, eletti democraticamente tra i propri componenti, e che la sua organizzazione rispecchi, per quanto possibile, la disciplina prevista per il Consiglio provinciale di Trento. Si prevede anche che, nell'ambito di tale Consiglio, possano anche essere costituite delle Commissioni per l'approfondimento di specifiche tematiche, in particolare, con riferimento alle seguenti materie: istruzione e diritto allo studio, politiche provinciali per i giovani, pari opportunità; educazione civica e relazioni con la famiglia e con le istituzioni; formazione e lavoro, tutela dell'ambiente e della salute; sport, cultura e attività per il tempo libero.

Regione Valle d'Aosta

Legge regionale del 12 maggio 2009, n. 8, *Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento*, pubblicata nel BUR Valle d'Aosta del 3 giugno 2009, n. 22

Con la legge regionale n. 8 del 12 maggio 2009 la Valle d'Aosta detta disposizioni specifiche per consentire il pieno sviluppo della personalità delle persone affette da dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, categorie di persone per le quali non possono trovare applicazione le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) e della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (*Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità*) a meno che non vi sia concomitanza con altre patologie per le quali l'applicazione delle disposizioni testé richiamate sia possibile.

Con questa legge ai soggetti che, pur in presenza di capacità cognitive adeguate e privi di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, sono affetti da difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) sono offerti, fin dalla prima infanzia, aiuti mirati a ridurre i disagi formativi e favorire il loro successo scolastico prevenendo eventuali blocchi nell'apprendimento per garantire loro uguali opportunità di sviluppo delle capacità sia in ambito lavorativo che della loro personalità.